

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**COPIA**

Il presidente

Il Segretario Comunale

f.to Carlo G. GALATI

f.to Giuseppe Leopizzi

**COMUNE DI SURANO**  
**PROVINCIA DI LECCE**  
○○○○○○○○

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune il giorno 28.09.2017 ove rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

f.to Giuseppe Leopizzi

**N° 26 del 27.09.2017**

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE – MANTENIMENTO – ATTO DI INDIRIZZO.**

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267**

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Rag. Angelo Merico

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
F.to Rag. Angelo Merico

Il sottoscritto Segretario Comunale, in assenza o impedimento dei rispettivi funzionari responsabili, esprime parere favorevole/sfavorevole per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile, in relazione alle sue competenze.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Per copia conforme all'originale

Surano, li 28.09.2017

Il Segretario Comunale  
f.to Giuseppe Leopizzi

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventisette** del mese di **settembre**, alle ore **19:10**, nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **straordinaria e urgente**, ed in seduta **pubblica** di **1^** convocazione, nelle persone dei signori:

**SINDACO: Galati Carlo Giuseppe P**

CONSIGLIERI	P	A	P	A
RIZZO Francesco	X		VADRUCCIO Giuseppe	X
RIZZO Vittorio	X		FINO Daniele	X
GALATI Nunzio	X		SACCHI Angela Giovanna	X
RIZZO Carlo	X		GALATI Fioravante	X
PAIANO Marta	X		GALATI Pietro Attilio	X

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Surano, 28.09.2017

Il Segretario Comunale  
f.to Giuseppe Leopizzi

**Presenti n. 10- Assenti n.1**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. **Giuseppe Leopizzi**

Il Presidente, Dott. Carlo G. GALATI – Sindaco riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.=

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### CONSIDERATO

quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 75, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

### VISTO

che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

### ATTESO

che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

### RILEVATO

che per effetto dell'art. 24 T.U., entro il 23 marzo 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando, eventualmente, quelle che devono essere alienate;

### TENUTO CONTO

che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni:

1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U., sopra richiamato;

2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) per le quali si verificano le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;

### CONSIDERATO

altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

### VALUTATE

pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

### TENUTO CONTO

del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

### VISTO

l'esito della ricognizione effettuata come risultante dall'elenco riportato nella parte dispositiva della presente deliberazione, dalla quale si evince che il G.A.L. Terra D'Otranto risulta in liquidazione, e che il Comune di Giurdignano ha già esercitato il diritto di recesso (previsto nello Statuto e nell'Atto costitutivo) tramite lettera raccomandata allibrata a protocollo comunale al n. 3874 in data 13 ottobre 2016;

### CONSIDERATO

che ai sensi del citato art. 24, T.U., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'adozione della presente deliberazione;

### RITENUTO

che questo Consiglio Comunale intende mantenere le partecipazioni presenti nel prospetto sotto riportato, manifestando in tal senso espresso mantenimento politico;

### RILEVATO

che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

### VISTO

che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

### TENUTO

conto che non occorre il parere dell'Organo di revisione;

### PRESO ATTO

del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

### PRESO ATTO

del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi e favorevoli;

## DELIBERA

- di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da prospetto che segue

Codice Fiscale	Denominazione	Anno costituzione	Forma Giuridica	Note	Quota % di partecipazione diretta
042792207852	G.A.L. Terra D'Otranto	2010	Società Consortile  (Attiva ed in liquidazione)	Costituito per il coordinamento e l'attuazione di patti e contratti d'area e cessano al completamento dei relativi progetti	0,55
04819950751	G.A.L. Porta Levante	2016	Società Consortile  (Inattiva)	Costituito per il coordinamento e l'attuazione di patti e contratti d'area e cessano al completamento dei relativi progetti	0,50

- per l'effetto del punto precedente, di prevedere il mantenimento della quota societaria relativa al G.A.L. “Porta Levante” P.IVA 04819950751, nulla disponendo per il G.A.L. “Terra D'Otranto” in quanto in liquidazione, considerato che il Comune di Surano ha già esercitato il diritto di recesso (previsto nello Statuto e nell'Atto costitutivo) tramite lettera raccomandata allibrata a protocollo comunale al n. 3874 in data 13.10.2016;

- che la presente Deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

- che l'esito della ricognizione di cui alla presente Deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;

- che copia della presente Deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;

- di dichiarare, con voti unanimi e favorevoli, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.